



Riunione del 26 marzo 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 35**

**32.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
COCCO Elena, n.q. di atleta della Società Pallavolo Grosseto;
ROSSI Jessica, n.q. di atleta della Società Pallavolo Grosseto;
SOC. G.S. VV. F.M. Boni Grosseto n.p. Presidente p.t.;
AQUILINO Ennio, n.q. di Presidente p.t. della Soc. G.S. VV. F.M.**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente- Estensore

Con relazione *ex art.* 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, II co., R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *“Cocco Elena, tesserata della società Pallavolo Grosseto, per essersi allenata senza la preventiva autorizzazione con il gruppo sportivo G.S. VV.F. M. BONI GROSSETO ed aver partecipato senza la preventiva autorizzazione alla gara del 1 novembre 2013 del Torneo degli Angeli, in violazione degli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale, e degli artt. 19 e 30 RAT nonché dell'art. 55 REG. GIUR”.*

- *“Rossi Jessica, tesserata della Pallavolo Grosseto, per essersi allenata senza la preventiva autorizzazione con il gruppo sportivo G.S. VV. F. M. BONI GROSSETO, in violazione degli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale e degli artt. 19 e 30 RAT, nonché dell'art. 55 REG. GIUR.”*

- *“Ing. Aquilino Ennio, n.q. Presidente p.t. della società G.S. VV.F. M. BONI GROSSETO per aver fatto allenare le atlete delle Pallavolo Grosseto Rossi Jessica e Cocco Elena presso la società da lui presieduta, e per aver fatto partecipare quest'ultima alla gara del 1 novembre 2013 del Torneo degli Angeli, senza la preventiva autorizzazione, in violazione degli artt. 9, 10 e 10 bis dello Statuto Federale e art. 19 RAT”;*

- *“Società G.S. VV.F. M. BONI GROSSETO n.p. Presidente p.t. per aver violato gli artt. 9, 10 e 10 bis dello Statuto Federale e artt 2 RAT a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati alle atlete Cocco Elena e Rosi Jessica”.*

La C.G.N. deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare, disponendo la convocazione degli incolpati all'udienza del 26 marzo 2014, in occasione della quale comparivano la Sig.ra Cocco Elena ed il Dr. Stefano Piselli, nella qualità di delegato dal Presidente Ing. Ennio Aquilino.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) R.G.*;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dagli incolpati;

PREMESSA

La fattispecie all'esame trae origine dalla segnalazione da parte del Presidente della Soc. Pallavolo Grosseto del 6.11.13, con la quale lo stesso comunicava alla Procura Federale, allegando documentazione fotografica, che le atlete Cocco e Rossi, tesserate con la medesima Società, si allenavano con il Sodalizio del Gruppo dei Vigili del Fuoco di Grosseto e ad altri eventi senza alcuna autorizzazione da parte della Società di appartenenza.

In particolare, il Sodalizio denunciante segnalava che l'atleta Cocco, oltre agli allenamenti presso la palestra ministeriale dei VVF di Grosseto, aveva altresì partecipato, senza preventiva autorizzazione, ad una gara del "Torneo degli Angeli" tenutasi in data 1.11.13.

La Procura Federale contestava formalmente gli addebiti alle atlete in questione e notificava l'atto di incolpazione anche nei confronti del Sodalizio del Gruppo dei Vigili del Fuoco di Grosseto e del suo Presidente, per aver fatto allenare le atlete senza nessuna autorizzazione.

In data 9.12.13 le atlete Cocco e Rossi facevano pervenire le proprie difese sostenendo di non aver svolto alcuna attività pallavolistica con il Sodalizio del Gruppo dei Vigili del Fuoco di Grosseto prima dello scioglimento del vincolo per giusta causa, e che la loro presenza nella palestra della predetta Società era legata solamente allo svolgimento dell'attività di fitness e atletica come tesserate U.I.S.P. dell'A.S.D. Amici del G.S. Vigili del Fuoco "M. Boni".

Nel rappresentare quanto sopra, tuttavia, l'atleta Cocco ammetteva di aver preso parte al "Torneo degli Angeli" tenutosi in data 1.11.13, in quanto manifestazione organizzata da una Associazione Onlus in ricordo di vittime di incidenti stradali, alla quale avevano aderito tutte le associazioni sportive cittadine.

Nella nota difensiva del 22.1.14 il Presidente Aquilino respingeva le accuse, negando che le atlete avessero svolto allenamenti con il Sodalizio incolpato, prima dello svincolo per giusta causa.

Tutto ciò premesso la Commissione Giudicante Nazionale.



OSSERVA

Le difese dei deferiti si sono limitate a generiche contestazioni in ordine alla non veridicità dei fatti contestati e di una potenziale contraffazione della documentazione fotografica prodotta.

Sennonchè, nella documentazione fotografica presente in atti non si rinvennero elementi che possano far dubitare della sua autenticità.

Questa commissione ritiene pertanto che non sussistano elementi per confutare la ricostruzione delle circostanze come formulata dalla Procura Federale.

Di talché appare evidente che le Sig.re Cocco e Rossi hanno posto in essere le violazioni a loro ascritte.

Peraltro è del tutto infondato l'assunto delle atlete che ricollega la loro presenza nella palestra dei Vigili del Fuoco solamente al tesseramento U.I.S.P. per le attività di fitness e preparazione atletica in quanto la documentazione fotografica prodotta ritrae le deferite intente a giovare a pallavolo.

Si deve, inoltre, tenere in considerazione che, per quanto attiene alla contestazione riferita all'atleta Cocco relativa alla partita del Torneo di beneficenza disputata nel giorno di Ognissanti, trattandosi di manifestazione sportiva di solidarietà e non avendo l'atleta Cocco partecipato indossando la maglia del sodalizio deferito, deve essere esclusa ogni la responsabilità disciplinare.

Ciò posro:

- le odierne deferite, nel periodo in cui si sono svolti i fatti contestati (18 ottobre e 1 novembre 2013) avevano in corso con la Società Pallavolo Grosseto il contenzioso riferito allo scioglimento del vincolo sportivo; contenzioso che di lì a poco (novembre 2013) si sarebbe concluso positivamente per le atlete con provvedimento della C.T.A.;

- le atlete Cocco e Rossi, rispettivamente dal 2011 e dal 2010, avevano svolto attività pallavolistica con la formula del prestito sportivo in favore del Sodalizio del Gruppo dei Vigili del Fuoco di Grosseto.

Tali circostanza, sulla base della costante giurisprudenza di questa Commissione, non possono essere considerate esimente ma possono essere valutate come attenuanti ai fini della quantificazione della pena.

Dall'accertata responsabilità disciplinare delle tesserate Cocco e Rossi, infine, deriva quella del Presidente per omesso controllo e quella oggettiva del sodalizio per i fatti contestati al suo Presidente



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico della Sigr.a Elena Cocco, la sospensione da ogni attività federale per giorni dieci dalla data di affissione (fino al 24 aprile 2014), per la Sig.ra Jessica Rossi, la sospensione da ogni attività federale per giorni dieci dalla data di affissione (fino al 24 aprile 2014), per il Sig. Ennio Aquilino, in qualità di Presidente del Sodalizio G.S. VV.F. M. BONI GROSSETO, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno (fino al 14 maggio 2014), e per la G.S. VV.F. M. BONI GROSSETO la multa di Euro 200,00.

Roma, 14 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone